

L.R. 23-4-2007 n. 9

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 aprile 2007, n. 17.

Sezione XIII - Disposizioni in materie diverse

Art. 62

Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona.

1. È istituito il "Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona".
2. Le disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il soggetto passivo della violenza.
3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese legali e mediche sostenute a causa dell'offesa subita.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e ne definisce la misura di erogazione.
5. Per l'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di 250.000,00 euro in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2007 all'interno dell'UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione titolo 1: spese correnti).